

PROFESSIONI/Le istruzioni sul controllo incrociato dei dati relativi al pagamento dei contributi

Evasione, Casse e Inps si alleano

Il versamento dell'integrativo non evita la gestione separata

DI DANIELE CIRIOLI

Inps e Casse uniti sulla contribuzione dei professionisti pensionati. Il versamento del solo contributo integrativo (alla cassa) non basta a evitare l'iscrizione all'Inps (gestione separata): occorre pure che sia versato il contributo soggettivo. Può succedere, allora, che il pensionato prima lo versi e poi lo ottenga rimborsato (cassa commercialisti) o che non debba pagarlo perché non arriva a un minimo (cassa avvocati). Nell'uno e nell'altro caso, Inps e casse verificheranno con incrocio dei propri dati la regolarità delle posizioni contributive. Lo spiega il messaggio n. 15783/2011, con cui l'istituto fornisce indicazioni all'operazione di accertamento Poseidone, dopo la manovra di luglio.

Inps o casse. La manovra (dl n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011) ha messo la parola fine alla diatriba tra Inps e professionisti over65 (pensionati) sulla contribuzione alla gestione separata dei redditi professionali. Ha stabilito che tali redditi sono esclusi dalla contribuzione all'Inps perché devono pagare all'ex cassa. La

Quando l'INPS chiede il contributo	
L'ingegnere amministratore di condominio	Libero professionista, iscritto ad Inarcassa (cassa ingegneri e architetti) che esercita l'attività di amministratore di condominio (codice Ateco 70.32.0). L'attività rientra tra quelle professionali che, per naturale collocazione e in caso di reddito, è soggetta al contributo presso la Gestione separata; tuttavia se l'attività è esercitata da un soggetto che svolge anche la professione di architetto (quindi iscritto all'albo ingegneri e architetti), il relativo reddito è attratto in quello prodotto dall'attività professionale e, dunque, assoggettato al contributo soggettivo della cassa
L'architetto, amministratore di condominio e professore universitario	Il professionista è coperto da contribuzione obbligatoria presso l'Inpdap in qualità di dipendente pubblico. Il reddito delle attività di lavoro autonomo (architetto e amministratore di condominio) paga il contributo alla Gestione separata, fermo restando il versamento a Inarcassa del contributo integrativo (2% o 4%). Il pagamento del mero contributo integrativo non è sufficiente per annullare l'accertamento (Poseidone)
Il revisore contabile, professore universitario	Il professionista esercita attività di "servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi", con codice Ateco 74.12.C, per cui non è obbligatoria l'iscrizione ad un Albo; inoltre, è professore universitario. Il reddito prodotto è assoggettato al contributo presso la Gestione separata, con applicazione dell'aliquota ridotta in quanto il contribuente già paga la contribuzione presso l'Inpdap

novità è arrivata come interpretazione autentica della norma della legge n. 335/1995, dunque con effetto retroattivo. Pertanto, vale anche per il contenzioso in atto tra pensionati e Inps, tra cui l'operazione Poseidone.

Inps e commercialisti. E proprio con riferimento a questi accertamenti (Poseidone), nel messaggio n. 16336/2011 l'Inps dà chiarimenti su come operare e quali controlli effettuare nei

casì d'istanze di annullamento. In merito ai professionisti iscritti alla cassa commercialisti, l'istituto spiega che i professionisti, i quali hanno regolarmente versato il contributo alla cassa e successivamente ne hanno ottenuto la restituzione, non devono essere iscritti alla gestione separata. L'Inps e la cassa commercialisti procederanno alla verifica dei soggetti interessati alla restituzione dei contributi per eventuali con-

fronti e annullamenti automatici degli accertamenti.

Inps e casse autonome. In merito agli accertamenti dei pensionati che continuano a svolgere attività dopo la pensione l'Inps spiega che tali accertamenti possono essere annullati verificando che l'attività esercitata rientri nella competenza della cassa. Gli accertamenti che restano attivi, invece, sono quelli che si riferiscono ai redditi pro-

dotti da attività dichiarate con codici Ateco riferiti sia ad attività iscrivibili alle casse che alla gestione separata e per i quali non risulta pagato il contributo soggettivo alla cassa. Rientrano in tale casistica, per esempio, i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente assieme a redditi dall'attività professionale (docenti di scuola superiore o università pubblica e ingegneri o architetti) o soggetti che non raggiungono il reddito minimo previsto per l'obbligo di contribuzione alla cassa avvocati. Nel primo caso l'iscrizione alla cassa e il pagamento del solo contributo integrativo non è motivo di annullamento dell'accertamento perché non è stato assolto il pagamento del contributo soggettivo. Per il secondo caso, solo il mancato esercizio della facoltà d'opzione può essere motivo di accoglimento dell'istanza di annullamento. In tal caso, verrà fatta segnalazione alla cassa per le operazioni successive di recupero del contributo soggettivo.

© Riproduzione riservata



Altri articoli
su www.italioggi.it/
over65